

Categoria dell'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. - Inesistenza in sede civile - Prova atipica - Ammissibilità - Violazione di regole proprie del diverso processo ove è stata assunta - Irrilevanza - Fondamento - Limiti.

La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 (Rv. 657825 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 115](#), [Cod Proc Civ art 116](#), [Cod Proc Civ art 269](#)